



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Terza Civile

Esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

vista l'istanza depositata dal delegato,

visto l'art. 487 cpc e l'art. 288 cpc,

p.q.m.

dispone che ove nella ordinanza ex art. 591 bis cpc è scritto "Avv. Agostino Longhitano" sia invece correttamente letto "Avv. Antonino Longhitano".

Si comunichi.

Firenze, 17/11/2025

Il G.E.

dott.ssa Francesca Romana Bisegna